

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

OBBLIGO DEFIBRILLATORE L. 116 del 04 agosto 2021

L'articolo 1, comma 1 della legge sopra citata (Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni) enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, **la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati, vale a dire "presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico"**, degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e dei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Viene rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università.

L'articolo 2 (Installazione dei DAE nei luoghi pubblici) disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Il comma 2 prevede altresì che **"I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente"**. L'articolo 5 (Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE) prevede **l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado**. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 (Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118») disciplina la **registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118**, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad

altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Inoltre, **nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio** e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del **sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.**

L'articolo 7 (Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni) demanda a un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e **l'adozione di un'applicazione mobile integrata** con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 **per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini** al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.

I PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LE MANI E LE NORMATIVE

I prodotti con claim tipo "igienizzante con antibatterico" o "detergente che elimina il 99,99% dei microbi", "sanificante", "disinfettante", in questi mesi di pandemia sono stati molto ricercati dai consumatori, **"possono rientrare nel campo di applicazione di diverse normative**, come ad esempio il regolamento sui prodotti detergenti, il regolamento sui prodotti cosmetici, il regolamento sui prodotti biocidi, la legislazione sui prodotti definiti come presidi medico-chirurgici (PMC) ed anche quella sui Dispositivi Medici".

In particolare:

- "i prodotti che prevedono una finalità applicativa esclusivamente sulla superficie della pelle, soprattutto in assenza di acqua per il risciacquo, rientrano nel campo di applicazione del **regolamento sui prodotti cosmetici**";
- "i prodotti che contengono saponi e/o altri tensioattivi, destinati al lavaggio e alla pulizia che agiscono fisicamente o meccanicamente per rimuovere il deposito indesiderato dal substrato dell'epidermide, rientrano nel campo di applicazione del **regolamento sui detergenti**";
- "i prodotti che contengono dei principi attivi o che possiedono un'azione disinfettante, battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi rientrano nel campo di applicazione della legislazione sui **biocidi** o dei **presidi medico chirurgici** (PMC), i quali, prima dell'immissione sul mercato, devono essere autorizzati a livello nazionale o europeo".

L'Europa "si trova in una 'fase transitoria' nella quale convivono sia prodotti con dei principi attivi già approvati, sia prodotti con principi attivi in fase di revisione o valutazione.

Questi ultimi, per poter essere immessi sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e seguire i principi dettati dalla normativa nazionale sui presidi medico chirurgici”.

E per garantire una maggiore disponibilità di prodotti disinfettanti nel 2020 il Ministero della Salute ha “pubblicato un comunicato con il quale ha individuato una procedura semplificata che facilita e snellisce il processo per richiedere l'autorizzazione per la messa in commercio”.

Si segnala che la tecnica di produzione “è molto semplice e non richiede un impianto complesso, sono sufficienti un serbatoio e un miscelatore da utilizzare in ambienti ben ventilati. Nel caso preso ad esempio, le materie prime vengono pesate manualmente e aggiunte nel serbatoio in acciaio inox della capienza massima di 200 litri, dotato di rubinetto per la fuoriuscita del materiale”.

Gli igienizzanti e i problemi relativi alla classificazione

A questo proposito si ricorda che “tutte le sostanze e i preparati, che siano prodotti sul territorio della UE o importati nello stesso e immessi sul mercato, devono essere classificati, etichettati ed imballati secondo le regole previste” nel Regolamento CE n. 1272/2008 (**Regolamento CLP**). E secondo il regolamento CLP le sostanze “devono essere valutate in base alle loro proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche al fine di individuarne la potenziale pericolosità per l'uomo e per l'ambiente e in seguito etichettate ed imballate in modo appropriato prima di immetterle nel mercato”.

Ma “**come si valuta la pericolosità di una miscela?** E quali sostanze della miscela occorre considerare, tutte o solo alcune? E quali sono le proprietà pericolose che trasmettono le sostanze all'interno della miscela?”

Le risposte a queste domande si trovano all'interno dell'Allegato I del CLP che definisce i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele”.

Riguardo poi alla classificazione dei prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione di diverse normative, si segnala che l'Agenzia chimica europea (ECHA) “ha dato delle indicazioni precise in merito, ossia, i prodotti che hanno un principio attivo con la funzione di eliminare i microorganismi, devono essere classificati come biocidi, e non come cosmetici”, anche se “essendoci ancora in atto una discussione in merito a tale indicazione dell'ECHA, l'orientamento è l'applicazione del regolamento biocidi o PMC per quanto riguarda i prodotti disinfettanti per le mani a base di alcool”.

In ogni caso considerando l'emergenza – con riferimento alla situazione di fine anno del 2020 – molte aziende entrate in questo mercato hanno **classificato il loro prodotto come cosmetico**. E questo porta a concludere che “anziché applicare il regolamento biocidi o PMC, che comporta un investimento di tempo, risorse ed energie, i produttori preferiscono registrare il loro prodotto come cosmetico o come detergente dal momento che sicuramente è un **percorso meno impegnativo**, anche se non tutela gli utilizzatori allo stesso modo, soprattutto in considerazione del fatto che un regolamento più restrittivo punta alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana”.

PROBLEMI MUSCOLO SCHELETRICI PER AL VIDEOTERMINALE

Il fatto di "mantenere una posizione fissa davanti al videoterminale durante il lavoro può comportare rischi per il sistema muscolo scheletrico a causa delle posizioni assunte e mantenute per tempi prolungati, e dei movimenti che vengono compiuti".

Alcune indicazioni sui **possibili problemi muscoloscheletrici**:

- "a livello della colonna vertebrale, mantenere una postura scorretta può portare all'alterazione delle curve fisiologiche, con comparsa di artrite o rischio di ernie discali, che possono presentarsi sia a livello lombare che a livello cervicale";
- "le **posizioni scorrette del polso**, soprattutto in appoggio, possono comportare il rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale. Posizioni scorrette **delle mani e delle dita** durante l'uso di tastiera e mouse possono portare a fenomeni di artrite ai polsi o alla mano, o tendiniti";
- "a carico delle **spalle** possono presentarsi fenomeni di artrite, o dolori dovuti alla tensione muscolare, che originano da posizioni scorrette del collo e delle spalle (spalle non rilassate, torsioni del collo, movimenti o posizioni scorrette delle braccia), ma che possono anche essere legati all'uso prevalente di una mano (come nell'uso del mouse) o a situazioni di tensione mentale che comportano irrigidimento del collo";
- riguarda alle **gambe** si indica che la "possibilità di cambiare posizione è importante, e le gambe non devono trovarsi senza appoggio per evitare uno stress dei tendini del ginocchio e dell'anca. Inoltre non vanno mantenute a lungo le posizioni a gambe incrociate, ma questo per evitare problemi circolatori".

Prevenire i problemi muscoloscheletrici: a cosa prestare attenzione?

E' necessario **prestare attenzione**:

- "all'altezza e posizione dello **schermo** rispetto agli occhi, che può causare disturbi alla colonna cervicale;
- alla posizione delle **mani** sulla tastiera e durante l'uso del mouse, da cui possono derivare disturbi da sovraccarico biomeccanico a livello delle mani, dei polsi o delle spalle. Questi disturbi possono riguardare sia i tendini che i muscoli che i nervi;
- all'altezza del **sedile** rispetto al piano di lavoro e in generale rispetto all'altezza della persona, che se non adeguata può portare a disturbi soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche per gambe, collo, spalle e braccia;
- alla **posizione assunta dal corpo** durante il lavoro, e nello svolgimento delle diverse attività, in particolare riguardo alla posizione della colonna vertebrale e delle braccia, ma anche per quanto riguarda le gambe e l'appoggio dei piedi;

- alla disposizione delle **varie componenti** necessarie all'attività, sia in generale che rispetto l'una all'altra, in particolare la posizione di schermo, tastiera e eventuali documenti, e di periferiche e accessori come stampanti e telefono: tutte questi elementi devono essere disposti in modo che non siano richiesti movimenti continui o l'assunzione di posture incongrue".

Prevenire i disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico e visivo

Per evitare i disturbi connessi all'attività al videoterminale "è necessario organizzare la postazione di lavoro in modo da poter mantenere una postura corretta, e non affaticare eccessivamente la vista".

Gli elementi di arredo "devono essere regolati per adattarsi all'operatore (altezza della sedia, del supporto lombare, degli eventuali braccioli, inclinazione supporto lombare, profondità della seduta, ecc)". Inoltre "la postazione deve essere disposta correttamente rispetto alle fonti luminose, l'altezza dello schermo va regolata e così pure la luminosità e il contrasto, eventualmente va regolato l'ingrandimento dei testi sullo schermo". E tutti i materiali d'uso "vanno disposti in modo da limitare la necessità di rotazioni del busto o l'assunzione di posture estreme".

Il documento ricorda poi che si possono "utilizzare le pause per **esercizi** che rilassino i muscoli e la vista" e per rilassare gli occhi un semplice accorgimento è quello di "guardare lontano senza fissare nulla in particolare, per far riposare i muscoli oculari".

Mentre per quanto riguarda la schiena e le spalle, "alcuni esercizi di stiramento possono essere fatti direttamente alla postazione di lavoro".

CORSI IN PROGRAMMA

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 6 ottobre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Giovedì 7 ottobre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio

Mercoledì 13 ottobre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Giovedì 14 ottobre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Martedì 19 e 26 ottobre 2021 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RLS 4 ore

Giovedì 28 ottobre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso BLSD - utilizzo defibrillatore 4 ore

Martedì 16 novembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore

Mercoledì 17 novembre 2021 dalle 8,30 alle 13,30

Corso Prevenzione Incendi 8 ore

Giovedì 25 novembre 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00

Corso Prevenzione Incendi 4 ore

Martedì 30 novembre 2021 dalle 8.30 alle 12.30

Corso per carrellisti 12 ore

Venerdì 19 novembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
e mercoledì 24 novembre 2021 dalle 8,00 alle 12,00

Corso aggiornamento per Carrellisti 4 ore

Martedì 30 novembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com